

# Le notifiche di atti giudiziari ed extragiudiziari negli Stati Ue

di Stefano Sartore

Frequentemente si discute della difficoltà delle imprese e degli operatori commerciali nel relazionarsi con concorrenti o partner di altri paesi dell'Ue dimenticandosi spesso della contemporanea difficoltà di agire legalmente in caso di inadempimento contrattuale nelle sue molteplici sfaccettature, a partire da una corretta instaurazione del contraddittorio e quindi dal regolare avvio del procedimento.

In materia di notificazione e comunicazione di atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati dell'Ue, nel caso in cui il destinatario abbia rifiutato l'atto perché non redatto nella sua lingua, il notificante potrà rimediare inviando in un secondo momento la traduzione richiesta. Questa interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità europee in merito all'art. 8 del reg. Ce 1348/00, così come sancito nella sentenza dell'8 novembre 2005. Secondo la Corte, l'art. 8 deve essere interpretato nel senso che:

«qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell'atto, secondo le modalità previste dal reg. 1348/00 e nel più breve tempo possibile». La decisione prende le mosse da una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi degli artt. 68 e 234 Ce, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) sull'interpretazione dell'art. 8 del reg. del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

## I riferimenti normativi

Il regolamento, volto a migliorare l'efficacia e la rapidità

dei procedimenti giudiziari, stabilisce il principio della trasmissione diretta degli atti giudiziari ed extragiudiziali (1):

I «considerando» (2) da settimo a decimo del regolamento così recitano: «7. La rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. La sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o la comunicazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto; 8. Per garantire l'efficacia del regolamento, la facoltà di denegare la notificazione o la comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali; 9. La rapidità della trasmissione giustifica che

### Note:

(1) Prima della sua entrata in vigore, la maggior parte degli Stati membri era vincolata alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, con la quale era stato istituito un meccanismo di cooperazione amministrativa che consentiva la notificazione o la comunicazione degli atti per mezzo di un'autorità centrale.

(2) I «considerando» altro non sono che le premesse metodologiche o più semplicemente le ragioni giustificatrici dell'adozione di un regolamento.



la notificazione o la comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto. Tuttavia, nei casi in cui non fosse possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro il termine di un mese, occorre che l'organo ricevente informi l'organo mittente. La scadenza di tale termine non implica che la domanda sia rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o la comunicazione entro un termine ragionevole; 10. A tutela degli interessi del destinatario è opportuno che la notificazione o la comunicazione sia redatta nella lingua o in una delle lingue ufficiale/i del luogo in cui deve effettuarsi oppure in un'altra lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario».

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento: «Il richiedente è informato dall'organo mittente a cui consegna l'atto per la trasmissione che **il destinatario può rifiutare di ricevere l'atto se esso non è compilato in una delle lingue di cui all'art. 8.** Il richiedente sostiene le eventuali spese di traduzione prima della trasmissione dell'atto, fatta salva un'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tale spesa».

L'art. 7 dispone: «L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, a meno che essa sia incompatibile con la legislazione di detto Stato membro. Le formalità necessarie per la notificazione o la comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o la comunicazione entro 1 mese dalla ricezione, l'organo ricevente lo comunica all'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'art. 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto».

L'art. 8 del regolamento, oggetto di disamina nella sentenza in commento, così recita: «L'organo ricevente informa il destinatario che può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o della comunicazione se è redatto in una lingua diversa da una delle seguenti lingue: a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, oppure

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente utilizzando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione».

Ai sensi dell'art. 9 dello stesso regolamento: «Fatto salvo il disposto dell'art. 8, la data della notificazione o della comunicazione, effettuata a norma dell'art. 7, è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, se, nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare, per giusti motivi, alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 per un periodo transitorio di 5 anni. Il periodo transitorio può essere rinnovato ogni 5 anni dagli Stati membri per motivi connessi con i loro ordinamenti giuridici. Gli Stati membri informano la Commissione sul tenore delle deroghe e le circostanze ad esse relative».

L'art. 19 del regolamento così dispone: «Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione, secondo le disposizioni del presente regolamento, ed il convenuto non compare, **il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione** fintanto che non si abbia la prova: a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o la comunicazione degli atti redatti in tale paese e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio; b) che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dal presente regolamento e che, **in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi**».

Il regolamento prevede l'utilizzo di diversi formulari ad esso allegati, uno dei quali, redatto conformemente all'art. 10 (riportato nella **tavola 1** e tratto dal sito <http://www.europa.eu.int>) del regolamento, è detto «**Certificato di notificazione o comunicazione o di mancata notificazione**».



o comunicazione di un atto». Il punto 14 del formulario prevede il caso in cui il destinatario abbia rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata mentre il punto 15 indica i motivi dell'eventuale mancata notificazione o comunicazione.

Le norme del reg. 1348/00 devono essere lette in relazione all'art. 26 del reg. Ce 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che così dispone:

«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice è tenuto a sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono sostituite da quelle dell'art. 19 del reg. Ce 1348/00, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente in esecuzione del presente regolamento».

Agli effetti pratici, l'art. 34 del reg. 44/01 dispone che la decisione pronunciata in uno Stato membro non è riconosciuta in un altro Stato membro se «la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

Va da sé come sia estremamente importante notificare in maniera corretta un atto giudiziario, pena la nullità dell'intero procedimento.

## La decisione della Corte

Il sig. Leffler citava in giudizio la società Berlin Chemie dinanzi al Rechtbank te Arnhem per ottenere la revoca di alcuni sequestri effettuati da tale società, nonché un provvedimento che impedisse a quest'ultima di procedere a ulteriori sequestri. La società chiamata in causa contestava la domanda e il Rechtbank respingeva le domande

del sig. Leffler il quale impugnava in appello la suddetta decisione del Gerechtshof te Arnhem.

Tuttavia, poiché tale causa non veniva iscritta a ruolo, successivamente il sig. Leffler provvedeva a far notificare tramite ufficiale giudiziario un nuovo atto di appello in forza del quale la Berlin Chemie veniva citata a comparire ad un'ulteriore udienza, nella quale tuttavia non compariva.

Il Gerechtshof sospendeva il giudizio in merito alla domanda del sig. Leffler diretta ad ottenere una pronuncia in contumacia contro la Berlin Chemie al fine di consentire al ricorrente di citare la società a comparire, conformemente all'art. 4, punto 7, del Codice di procedura civile olandese e al reg. 1348/00.

Con atto dell'ufficiale giudiziario, la Berlin Chemie veniva nuovamente citata a comparire ma anche questa volta la società non compariva.

Il Gerechtshof sospendeva nuovamente il procedimento sulla domanda di pronuncia in contumacia proposta dal sig. Leffler, questa volta in attesa della prova dell'avvenuta notificazione ai sensi dell'art. 19 del regolamento.

Con sentenza 18 dicembre 2001, il Gerechtshof rifiutava di pronunciarsi in contumacia contro la Berlin Chemie, come il sig. Leffler chiedeva, in quanto dai dati forniti risultava che la notifica o comunicazione dell'atto di citazione alla Berlin Chemie era sì avvenuta secondo la normativa tedesca, ma la Berlin Chemie non aveva accettato i documenti, in quanto non erano tradotti in tedesco.

In buona sostanza, l'atto di citazione consegnato in Germania non era stato tradotto in una lingua ufficiale dello Stato di consegna o in una lingua comprensibile dal destinatario dell'atto, non ottemperandosi al requisito di cui all'art. 8 del regolamento Ce sulle notifiche.

Il sig. Leffler impugnava la sentenza con ricorso in Cassazione sostenendo che il Gerechtshof era incorso in un errore di diritto in quanto avrebbe dovuto dichiarare la contumacia; in ogni caso lo stesso Giudice avrebbe dovuto fissare una nuova udienza e disporre che la Berlin Chemie fosse citata a comparire a tale data, previa rettifica degli eventuali errori del precedente atto dell'ufficiale giudiziario.

La Cassazione rilevava che l'art. 8 del reg. 1348/00 non chiarisce le conseguenze di un rifiuto di ricevere una notifica. In particolare, rileva quanto segue: «Si potrebbe considerare che, dal momento che il destinatario ha rifiu-



tato a giusto titolo di accettare l'atto, si deve ritenere che la notifica non sia affatto avvenuta. È anche ipotizzabile tuttavia che debba ritenersi consentito, dopo il rifiuto da parte del destinatario di accettare l'atto, sanare i vizi facendo comunque pervenire al destinatario una traduzione. In quest'ultima ipotesi sorge quindi la questione entro quali termini e con quali modalità la traduzione debba essere portata a conoscenza del destinatario. Per l'invio della traduzione si deve seguire l'*iter* indicato dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni degli atti o le modalità di invio sono libere? È inoltre rilevante, qualora sussista la possibilità di sanare l'atto, accertare se a ciò si applichi il diritto processuale nazionale».

Lo Hoge Raad der Nederlanden decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 8, n. 1, del reg. Ce 1348/00 debba essere interpretato nel senso che - in caso di rifiuto da parte del destinatario di accettare l'atto, per il fatto che non è stato osservato il regime linguistico di cui alla menzionata disposizione - il mittente ha la possibilità di porre rimedio a tale omissione.

2) Per il caso in cui la soluzione della questione 1 sia di senso negativo, se al rifiuto di accettare l'atto debba essere necessariamente collegata la conseguenza che la notifica è del tutto priva di effetti.

3) Per il caso in cui la soluzione della questione 1 sia di senso affermativo: a) entro quale termine e con quali modalità si debba portare a conoscenza del destinatario la traduzione. Se per l'invio della traduzione vengano i requisiti prescritti dal regolamento per le notifiche e le comunicazioni di atti o se l'invio sia in forma libera; b) se alla possibilità di sanare l'atto si applichi il diritto processuale civile nazionale».

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio domanda se l'art. 8, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato adducendo che tale atto non è redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il detto destinatario comprende, il mittente ha la possibilità di **sanare la mancanza di traduzione**.

Si deve innanzitutto rilevare che l'art. 8 del regolamento non prevede le conseguenze giuridiche derivanti dal rifiu-

to di un atto da parte del suo destinatario per la ragione che tale atto **non è redatto in una lingua ufficiale** dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprenda.

Tuttavia, le altre disposizioni del regolamento nonché la possibilità, prevista dagli artt. 5 e 8 del medesimo regolamento, di non far tradurre l'atto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, giustificano che la nullità dell'atto sia esclusa allorché quest'ultimo è stato rifiutato dal destinatario in quanto non redatto nella detta lingua o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario, e che sia invece ammessa la possibilità di sanare la mancanza di traduzione.

Occorre anzitutto rilevare che **nessuna disposizione del regolamento prevede che il rifiuto dell'atto per inosservanza del detto art. 8 determini la nullità di tale atto e quindi la mancata traduzione deve ritenersi sanabile**.

In tal senso, l'espressione «documenti di cui si chiede la traduzione», che compare all'art. 8, n. 2, del regolamento, significa che è possibile, per il destinatario, domandare una traduzione e, pertanto, per il mittente, rimediare alla mancanza di traduzione inviando la traduzione richiesta. Analogamente, il formulario tipo che certifica la notificazione o comunicazione, ovvero la mancata notificazione o comunicazione di un atto, redatto ai sensi dell'art. 10 del regolamento, non include il rifiuto dell'atto a causa della lingua utilizzata tra le eventuali cause di mancata notificazione o comunicazione, prevedendo invece tale menzione in una voce distinta. Ciò consente di concludere che il rifiuto dell'atto **non deve essere considerato una fattispecie di mancata notificazione o comunicazione**.

Non può sostenersi, afferma la Corte, che le conseguenze del rifiuto dell'atto dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale in quanto rimettere al diritto nazionale la scelta se ammettere o meno il principio della sanabilità della mancanza di traduzione **ostacolerebbe l'applicazione uniforme** del regolamento.

In ogni caso, interpretare il regolamento nel senso che esso postula la sanabilità della mancanza di traduzione come conseguenza uniforme del rifiuto dell'atto in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario dell'atto non pregiudica in ogni caso



l'importanza del diritto interno e il ruolo del giudice nazionale. Infatti, in mancanza di disciplina comunitaria, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetti diretto (3).

Ne consegue che, qualora il regolamento non preveda le conseguenze di determinati fatti, è compito del Giudice nazionale applicare, in via di principio, il suo diritto interno verificando che sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario, il che può indurlo a **disapplicare**, se necessario, **una norma nazionale contrastante** o ad interpretare una norma nazionale adottata unicamente in vista di una situazione a carattere interno per renderla applicabile alla situazione transfrontaliera (4). Spetta parimenti al giudice nazionale garantire la tutela dei diritti delle parti, tra i quali in particolare la possibilità per il destinatario di un atto di disporre di tempo sufficiente ad apprestare le proprie difese o il diritto, per il mittente, di non subire - ad esempio nell'ambito di un procedimento d'urgenza in cui il convenuto resti contumace - le conseguenze negative di un rifiuto puramente dilatorio e manifestamente ostruzionistico di ricevere un atto non tradotto, laddove possa essere provato che il destinatario di tale atto comprende la lingua dello Stato membro mittente nella quale tale atto è stato scritto.

La prima delle 3 questioni pregiudiziali va pertanto risolta dichiarando che l'art. 8, n. 1 del regolamento dev'essere interpretato nel senso che, **qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato** in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, **il mittente ha la possibilità di rimediare inviando la traduzione richiesta**.

La seconda, sollevata per il caso in cui l'art. 8 del regolamento sia interpretato nel senso che la mancanza di traduzione non è sanabile, mira ad accertare se il rifiuto dell'atto abbia la conseguenza di privare la notificazione di ogni effetto: alla luce della risposta affermativa fornita alla prima questione, la seconda non ha più rilievo.

Con la terza questione, sollevata per il caso di soluzione affermativa alla prima, il Giudice del rinvio domanda in sostanza entro quale termine e in qual modo la traduzione

debba essere portata a conoscenza del destinatario dell'atto e se alla possibilità di sanare la mancanza di traduzione sia applicabile il diritto processuale nazionale.

Per ragioni di certezza del diritto, il regolamento dev'essere interpretato nel senso che la mancanza di traduzione va sanata secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

Quando l'organo mittente è informato del fatto che il destinatario ha rifiutato la ricezione dell'atto per mancanza di traduzione, dopo aver, sentito il richiedente, ad esso spetta, come può dedursi dall'art. 4, n. 1, del regolamento, rimediare mediante l'invio di una traduzione **nel più breve tempo possibile**.

Il termine di 1 mese a decorrere dalla data in cui l'organo mittente è stato informato del rifiuto può considerarsi appropriato, ma **tale termine potrà essere valutato dal Giudice nazionale** a seconda delle circostanze: si deve infatti tenere conto del fatto che alcuni testi possono essere di lunghezza considerevole, di contenuto tecnico-giuridico particolarmente complesso e che devono magari essere tradotti in una lingua per la quale esistono pochi traduttori disponibili (si pensi ad alcuni paesi che hanno fatto il loro ingresso nell'Ue solo nel maggio 2005 e che prima di allora avevano scarsi rapporti commerciali e/o istituzionali con quelli già appartenenti all'Ue).

Per quanto riguarda gli effetti dell'invio di una traduzione sulla data della notificazione o della comunicazione, esso va determinato per analogia con il sistema della doppia data istituito dall'art. 9, nn. 1 e 2, del regolamento, al fine di **meglio tutelare i diritti** delle parti in causa.

La data di una notificazione o comunicazione può essere importante per il richiedente, ad esempio, allorché l'atto notificato è un ricorso da presentarsi entro un termine perentorio (che non ammette deroghe) o è diretto ad interrompere una prescrizione (oltre il quale non sarebbe più possibile esercitare un determinato diritto e farlo valere in giudizio).

#### Note:

(3) Sentenza 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. p. 1989.

(4) Sentenze 9 marzo 1978, causa 106/67, Simmenthal, Racc. p. 629; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame e a, Racc. p. I-2433; 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. p. I-6297.



Alla luce di questi elementi, si deve osservare che il richiedente deve poter fruire, quanto alla data, dell'effetto della notificazione o comunicazione iniziale, sempreché abbia avuto l'accortezza di sanare il vizio mediante l'invio di una traduzione nel più breve tempo possibile.

Ma la data di una notificazione o comunicazione può essere importante anche per il **destinatario**, in particolare qualora da esso decorra il termine per **proporre un ricorso o predisporre una difesa**. Una tutela effettiva del destinatario dell'atto induce a prendere in considerazione, nei suoi confronti, unicamente la data in cui ha potuto non soltanto prendere conoscenza dell'atto notificato o comunicato ma anche comprenderlo, e ciò equivale a dire la data in cui ne ha ricevuto la traduzione.

Spetta al Giudice nazionale prendere in considerazione e tutelare gli interessi delle parti in causa. In tal senso, in analogia con l'art. 19, n. 1, lett. a) e b) del regolamento, se un atto è stato rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario di

tale atto, e il convenuto non compare, il Giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintantoché non sia provato che l'atto è stato sanato mediante l'invio di una traduzione e che l'invio ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse difendersi.

Per risolvere i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev'essere sanata, non previsti dal regolamento come interpretato dalla Corte, il Giudice nazionale è tenuto ad applicare il suo diritto processuale nazionale, verificando che sia garantita la piena efficacia del regolamento, nel rispetto della sua finalità.

La terza questione pregiudiziale sollevata deve essere quindi così risolta: l'art. 8 del regolamento dev'essere interpretato nel senso che, qualora il destinatario di un atto lo abbia rifiutato in quanto hanno redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o in una lingua dello Stato membro mittente che il destinatario comprende, **questa situazione può essere sanata inviando la traduzione dell'atto, secondo le modalità previste dal regolamento e nel più breve tempo possibile.**

**Tavola 1 - Certificato di notificazione o comunicazione di mancata notificazione o comunicazione di un atto**  
*Attestation d'accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes*

Art. 10 del reg. Ce n. 1348/00	Article 10 du règlement Ce 1348/00
<b>Attuazione della notificazione o comunicazione</b>	<b>Accomplissement de la signification ou de la notification</b>
12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione	Date et adresse auxquelles la signification ou notification a été accomplie
12.2. L'atto è stato	L'acte a été:
12.2.1. Notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto ossia:	Signifié ou notifié selon la législation de l'Etat membre requis à savoir:
12.2.1.1. Consegnato	delivré:
12.2.1.1.1. Personalmente al destinatario	Au destinataire lui même
12.2.1.1.2. Ad un'altra persona	A une autre personne:
12.2.1.1.2.1. Nome	Nom:
12.2.1.1.2.2. Indirizzo	Adresse
12.2.1.1.2.2.1. Via + numero	Numéro/boite postale et rue
12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice	Code postal et lieu
12.2.1.1.2.2.3. Paese	Pays
12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario/ Familiare Dipendente Altro	Lien avec le destinataire Famille employé autres
12.2.1.3. Al domicilio del destinatario	Au domicile du destinataire
12.2.1.2. Notificato o comunicato per posta	Notifié par la poste
12.2.1.2.1. Senza ricevuta di ritorno	Sans accusé de réception
12.2.1.2.2. Con l'allegata ricevuto di ritorno	Avec l'accusé de réception ci-joint

12.2.1.2.2.1. Del destinatario	Du destinataire
12.2.1.2.2.2. Di un'altra persona	D'une autre personne
12.2.1.2.2.2.1. Nome	Nom
12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo	Adresse
12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/c.p.	Numéro/boite postale et rue
12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice	Code Postal et lieu:
12.2.1.2.2.2.2.3. Paese	Pays:
12.2.1.2.2.2.2.3. Legame con il destinatario/ Familiare Dipendente Altro	Lien avec le destinataire Famille Employé Autres
12.2.1.3. Notificato o comunicato in altra forma (precisare):	Autre mode (prière de préciser):
B) 12.2.2. Notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare)	Signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser):
12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato (oralmente) (per iscritto) che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale dello Stato membro mittente di sua comprensione	Le destinataire de l'acte a été informé (oralement/par écrit) qu'il peut refuser de l'accepter s'il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification dans une langue officielle de l'Etat d'origine qu'il comprend.
Comunicazione a norma dell'art. 7, par. 2 grafico 2	Information donnée conformément à l'art. 7, para- graphe 2
Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione	Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception.
Rifiuto dell'atto	Refus de l'Acte
Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata si allega la documentazione al presente certificato	Le destinataire a refusé d'accepter l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation
Motivo della mancata notificazione o comunicazione dell'atto	Motif du défaut de signification ou de notification de l'acte
15.1. Indirizzo sconosciuto	Adresse inconnue
15.2. Destinatario irraggiungibile	Destinataire introuvable
Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2	L'acte n'a pas pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqué au point 6.2
15.4. Altro (precisare)	Autres (prière de préciser)
Si allega la documentazione al presente certificato	L'acte est joint à la présente attestation
Fatto a:	Fait à:
il:	Le:
Firma e/o timbro	Signature et/ou cachet

*Il formulario è tratto dal modello allegato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 160 del 30 giugno 2000.*